

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 573 DEL 13/03/2017**

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

**OGGETTO: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE PER I CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ANDRIA. MANTENIMENTO CANI RANDAGI E UTILIZZO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD AMBULATORIO VETERINARIO PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE, PER N. 12 BOX. – DITTA LILLO & LILLO SNC – ANDRIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.3.2017. CIG ZC61DC0005.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **Premesso:**

- che la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. 281/1991) attribuisce agli Enti locali e alle ASL le competenze e gli strumenti per arginare il fenomeno del randagismo;
- che il ricovero e la custodia dei cani randagi, accalappiati nel territorio di competenza dal Servizio Veterinario – ASL, ai sensi dell'art. 6 della L. R. 12/1995, spetta ai Comuni mediante la disponibilità di rifugi, mentre la vigilanza e il controllo dei rifugi è demandata ai Servizi Veterinari delle ASL (art. 9 della L. R. 12/1995);
- che sussiste in capo ai Comuni una responsabilità solidale con le ASL per i danni cagionati da animali randagi in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia ommesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo;
- che l'art. 2 della Legge Regionale n. 26 del 9/8/2006, relativamente "*agli interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo*" ha modificato la Legge Regionale n. 12 del 3.4.1995;
- che, in particolare, il punto 1 l. b) dell'art. 2 della citata L.R. 26/2006 stabilisce al c. 2 dell'art. 5 sono aggiunti, i seguenti periodi: "*a tal fine i Servizi Veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede ad effettuare una polizza per eventuali danni*";
- che questo Ente provvede in modo costante e continuo ad adottare i provvedimenti mirati al controllo del peculiare fenomeno del randagismo, ottemperando agli obblighi delle leggi vigenti in materia, attivandosi per garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica, l'igiene e il decoro dei cittadini, come di seguito:
  - ricovero e mantenimento di n. 255 cani randagi presso strutture autorizzate e convenzionate;
  - presenza del Canile Sanitario per n. 20 posti per la prima accoglienza dei cani accalappiati dal Servizio Veterinario ASL BA;
  - servizio di sterilizzazione istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 15/11/2007;
  - polizza assicurativa ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 09/08/2006 e s.m.i.;

- trasmissione tempestiva al Servizio Veterinario delle situazioni di presunto pericolo per la presenza di cani vaganti sul territorio, anche su segnalazione dei cittadini;
- pratiche di adozione di cani del territorio e/o ricoverati nelle strutture convenzionate, in collaborazione con il Servizio Veterinario AUSL BAT e le associazioni di volontariato presenti sul territorio che hanno come oggetto la tutela degli animali;

**Considerato** che il legislatore, adottando lo strumento della reimmersione sul territorio, ha intuito che non è con la cattura e la detenzione nei ricoveri dei cani che si debella il fenomeno del randagismo, e che, quindi, intende incidere su tale fenomeno tramite la sterilizzazione. In tal modo, laddove i servizi veterinari verranno messi nelle condizioni di operare, a medio e lungo termine sarà possibile avere una popolazione canina vagante sterile e, quindi, numericamente stabile e non in continuo aumento;

**Visto:**

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 2424 del 31.12.2007, è stato affidato alla Ditta LILLO & LILLO SNC di Pasquale e Riccardo Lillo – Andria il Servizio di Sterilizzazione per i cani randagi e utilizzo della struttura adibita ad ambulatorio veterinario sito in c.da Martinelli per anni due, per n. 6 box ad uso esclusivo della ASL/BAT, con la precisazione che gli interventi di sterilizzazione rimangono a carico della ASL/BAT;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 541 del 31/03/2008 è stato approvato lo schema di convenzione ed è stato preso atto della consegna anticipata del servizio in parola, giusta verbale redatto e sottoscritto in data 14 marzo 2008;

**Letto** il contratto n. 8303 di Rep. del 23.05.2008 con il quale il servizio in parola è stato effettivamente affidato alla Ditta Lillo & Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo, Via Trani Km 2,00 – Andria;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 2211 del 26.11.2009 con la quale, in ampliamento al contratto madre vigente, è stato affidato alla stessa Ditta il *servizio di mantenimento dei cani randagi ricoverati per l'intervento di sterilizzazione a carico e cura della ASL/BAT e l'utilizzo dell'ambulatorio veterinario sito in c.da Martinelli*, da mettere a disposizione della ASL/BAT, per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 14 marzo 2010, per un importo pari a € 3,18/die oltre IVA per ulteriori n. 6 box, comprensivo dei normali consumi di energia elettrica e acqua, agli stessi patti e condizioni del contratto madre n. 8303 di Rep. del 23/05/2008 per un importo di € 3,18 x 104 giorni x n. 6 box = € 1.984,32 oltre IVA 20%

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1832 del 1.7.2015, con la quale si garantisce il *servizio di mantenimento dei cani randagi ricoverati per l'intervento di sterilizzazione a carico e cura della ASL/BAT e l'utilizzo dell'ambulatorio veterinario sito in c.da Martinelli*, fino al 31.12.2015, affidato alla Ditta Lillo & Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo, Via Trani Km 2,00 – Andria;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 210 del 2.2.2016, con la quale si garantisce il *servizio di mantenimento dei cani randagi ricoverati per l'intervento di sterilizzazione a carico e cura della ASL/BAT e l'utilizzo dell'ambulatorio veterinario sito in c.da Martinelli*, fino al 31.12.2016, affidato alla Ditta Lillo & Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo, Via Trani Km 2,00 – Andria;

**Considerato:**

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 2843 dell'11.11.2016, sono state revocate le Autorizzazioni n. 878 del 6.10.2010, n. 871 del 31.7.2008 e n. 454 del 1.3.2006 alla Ditta Lillo & Lillo Snc di Pasquale e Riccardo Lillo sito alla c.da Martinelli rilasciate, una dopo l'altra, per ampliamento della ricettività della struttura da adibire a Rifugio per cani randagi in regime ordinario ed in regime di isolamento, in vigenza di convenzione

con questo Ente per il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 55 cani randagi, a seguito di trasferimento di unità canine in custodia giudiziaria, per l'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 297 del 10.2.2016, oltre che in vigore di convenzione per il Servizio di mantenimento dei cani randagi da sottoporre a sterilizzazione e osservazione post-operatoria a carico e cura della ASL/BAT e l'utilizzo dell'ambulatorio veterinario sito in c.da Martinelli, da mettere a disposizione della ASL/BAT", per l'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 210 del 2.2.2016.

- che il suddetto provvedimento, è stato adottato dal Settore Sviluppo Economico di questo Ente, sul presupposto del mancato adeguamento di dette strutture alle prescrizioni impartite dalla ASL/BAT - Servizio Veterinario ai suddetti gestori dei canili nel territorio del Comune di Andria, con autorizzazioni in corso di validità, per sopraggiunte interpretazioni normative circa le caratteristiche strutturali di cui detti impianti devono essere dotati;

**Richiamata** la nota della ASL/BAT prot. n. 69347 del 29.11.2016 inviata al Sindaco del Comune di Andria, a seguito dei suddetti provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, con la quale si chiedeva di:

- provvedere con estrema urgenza al trasferimento dei cani di proprietà comunale dalla struttura ormai priva di autorizzazione, ad altra struttura debitamente autorizzata;
- indicare, nel più breve tempo possibile, strutture aventi funzioni di Canile Sanitario e Rifugio per cani randagi, provviste di regolari autorizzazioni, al fine di poter proseguire l'attività di accalappiamento, al momento totalmente sospesa;
- indicare idonea struttura da utilizzare quale ambulatorio veterinario per le sterilizzazioni dei cani randagi e l'osservazione post-operatoria;

**Preso atto:**

- che il Settore Ambiente e Mobilità, per dare seguito alle suddette richieste della ASL/BAT, ha esperito un' "indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il Comune di Andria", con l'Avviso Pubblico prot. n.108409 del 12.12.2016, a cui nessun soggetto ha manifestato l'interesse e la disponibilità a gestire detto servizio, come di seguito meglio precisato:
  - ricovero e mantenimento di cani randagi presso strutture autorizzate e convenzionate per n. 255 posti;
  - Canile Sanitario per n. 20 posti per la prima accoglienza dei cani accalappiati dal Servizio Veterinario della ASL/BAT;
  - Servizio di Sterilizzazione con ambulatorio e con 12 box per la degenza;
- che, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 21.12.2016 al n. 111580, è pervenuta tardivamente la disponibilità della Ditta Malcangi Vito, ad effettuare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il Comune di Andria, giusta Autorizzazione del Comune di Trani n. 6/16 del 25.7.2016 ad esercitare l'attività di Rifugio per cani;

**Considerato** che il Sindaco, con nota prot. n. 111441 del 22.12.2016, ha convocato una Conferenza di Servizi, al fine di valutare le possibili soluzioni di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale portando all'attenzione della ASL/BAT, le risultanze della "Manifestazione di Interesse", compresa la disponibilità pervenuta tardivamente;

**Letto** il Verbale della Conferenza di Servizi del 22.12.2016, in cui la ASL/BAT chiarisce:

- che non sono presenti attualmente nel territorio di competenza della ASL/BAT altre strutture idonee ed autorizzate per il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi, nè sono presenti nel territorio del Comune di Andria altre strutture autorizzate a Canile Sanitario;
- che l'Autorizzazione del Comune di Trani n. 6/16 del 25.7.2016 della Ditta Malcangi Vito ad esercitare l'attività di Rifugio per cani, è stata rilasciata su parere espresso dal

Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche SIAV C - ASL/BAT, preposto al rilascio di pareri per strutture di ricovero quali canili e pensioni diverse da quelle destinate alla detenzione dei cani randagi;

- che la competenza per le strutture destinate alla detenzione di cani randagi è invece del SIAV A della ASL/BAT, che con nota prot. 33439 del 3.6.2016, esibita in sede di Conferenza, ha rigettato l'istanza del Comune di Trani di richiesta di parere per il rilascio di Autorizzazione sanitaria per l'attività di rifugio per cani randagi.

**Evidenziato:**

- che in data 13.1.2015 con nota prot. n. 1299, il Servizio Veterinario – Sanità Animale della ASL/BAT, ha espresso il parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario veterinario, relativo alla pratica "canile-rifugio" della Ditta Lillo & Lillo Snc di Pasquale e Riccardo Lillo, inerente i lavori di ristrutturazione dell'area adibita a rifugio dei cani randagi, ex art. 9, L.R. n. 12/95 e DGR n. 32 del 20/01/2015 nonché i lavori di realizzazione dell'area adibita a canile sanitario, ex art. 8, L.R. n. 12/95, per il primo ricovero dei cani randagi;
- che anche la pratica relativa alla struttura della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida è dotata di parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario veterinario espresso dal Servizio Veterinario – Sanità Animale della ASL/BAT, in data 7.9.2015 prot. n. 49680;

**Considerato** che all'esito di quanto esposto, il Sindaco, ha chiesto alla ASL/BAT soluzioni alternative, per garantire il ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale o, in alternativa, la possibilità della reimmissione nel territorio delle suddette unità, prevista dalla normativa vigente;

**Preso atto**, che la ASL/BAT propone di richiedere alla Regione Puglia-Assessorato alla Sanità competente in materia, l'autorizzazione al ricovero dei cani randagi di proprietà comunale in strutture fuori Provincia BAT e fuori Regione Puglia;

**Vista** la nota del Settore Ambiente e Mobilità prot. n. 114225 del 30.12.2016, con la quale si *"chiede alla ASL/BAT di voler indicare quali unità canine ricoverate presso le strutture convenzionate con questo Ente della Ditta Favullo di De Nigris Brigida e della Ditta Lillo & Lillo snc, è possibile reimmettere sul territorio"*;

**Letta** la nota di riscontro della ASL/BAT prot. n. 637 del 4.1.2017, con la quale si conferma quanto anticipato in Conferenza di servizi, in quanto la consistenza delle unità da reimmettere, comporterebbe un problema di pubblica e privata incolumità e di maltrattamento animale, trattandosi per la maggior parte di unità, anziane e con problematiche di carattere fisico, che avrebbero difficoltà a vivere sul territorio, essendo vissute per tanti anni nelle strutture-rifugio e pertanto *"non si possono reimmettere sul territorio considerato l'ingente numero, 245, che andrebbe a creare notevoli problematiche di ordine e incolumità pubblica, e considerato, il lungo tempo di ricovero nelle strutture rifugio dei suddetti cani, che li ha resi di fatto incapaci ad adattarsi a vivere sul territorio"*;

**Vista** la nota del Settore Ambiente e Mobilità prot. n. 114221 del 30.12.2016, con la quale si chiede alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità, competente in materia di randagismo, *"l'autorizzazione al ricovero delle unità canine di proprietà comunale, fuori dal territorio della Provincia BAT e fuori Regione Puglia"*;

**Letta** la nota di riscontro della Regione Puglia - Servizio Sanità Veterinaria, prot. n. AOO/152/092 del 10.1.2017, con la quale si comunica che, ai sensi della Legge Regionale n. 4 /2010, art. 44 - Divieto conferimento animali, *"non è possibile derogare alla normativa vigente"*;

**Richiamata** la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di

*affezione e prevenzione del randagismo", che ha riconosciuto come "interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione", la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una "...corretta convivenza tra uomo e animale..." e al fine, altresì, di "...tutelare la salute pubblica e l'ambiente..." (art. 1);*

**Considerato** che la situazione di pericolosità su indicata è tuttora causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

**Preso atto** del buono stato di salute dei cani presenti nelle suddette strutture, già convenzionate con il Comune di Andria, confermato dal Servizio Veterinario della ASL/BAT in sede di conferenza di servizi;

**Richiamata** la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili;

**Richiamata**, altresì, l'informativa della Regione Puglia prot. n. AOO152 del 18/01/2017/240, circa la riconosciuta possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per la gestione dei canili anche con soggetti privati;

**Vista** l'Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 68/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n.13485, *"per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2843 dell'11/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale di questo Ente con la quale sono state revocate le autorizzazioni sanitarie n. 878 del 6/10/2010, n. 454 del 1/03/2006 e 871 del 31/07/2008, alla ditta ricorrente (Ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo), per l'utilizzo di una struttura, sita ad Andria, alla contrada Martinelli, adibita a rifugio per cani ed oggetto di convenzione, con lo stesso Comune di Andria, per il ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente";*

**Ritenuto**, che, a seguito della suddetta Ordinanza del T.A.R., la struttura in parola di proprietà della Ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo ed ubicata alla Contrada Martinelli può ritenersi munita di autorizzazioni sanitarie;

**Ritenuto**, tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria e veterinaria per la pubblica e privata incolumità, vista l'impossibilità di reimmettere sul territorio comunale tali unità canine, che il servizio di sterilizzazione dei cani randagi vaganti sul territorio del Comune di Andria, possa essere affidato, nelle condizioni attuali, e per le motivazioni innanzi dette, unicamente alla Ditta Lillo & Lillo snc per ragioni di natura tecnico-logistiche ed economiche;

**Ritenuto**, pertanto, necessario ricorrere alla prosecuzione del servizio in economia per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, agli stessi patti e condizioni dei citati contratti, nella considerazione che il servizio, già affidato allo stesso operatore economico è stato eseguito fino ad oggi, con competenza e professionalità, e che di fatto, detto ambulatorio risulta individuato ed allestito a cura e spese direttamente dall'ASL territoriale, formalmente interessata per garantire tale servizio;

**Ritenuto** necessario, pertanto, provvedere a dare continuità alla gestione del Canile Sanitario, struttura di primo ricovero di cui obbligatoriamente ogni comune deve disporre nel

proprio territorio, senza soluzione alcuna;

**Ritenuto** quindi, che il suddetto Servizio possa proseguire in economia, agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti, dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, nelle more dell'espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo operatore economico;

**Richiamata** la Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 4.7.2013 che definisce le Linee Guida Attuative dell'art. 2 della Legge 281/91 e degli articoli 6 e 8 della Legge Regionale 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo, Allegato 1;

**Ritenuto** di poter affidare, pertanto, il Servizio di sterilizzazione e osservazione post-operatoria con utilizzo della struttura adibita ad ambulatorio veterinario per interventi di sterilizzazione, comprensivo dei normali consumi di energia elettrica e acqua, presso la struttura della Ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo, ubicata alla Contrada Martinelli, per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, al prezzo di € 3,18 cad./die oltre IVA;

**Preso atto** che, per il servizio di cui sopra per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, è necessaria una spesa pari ad € 4.189,96 IVA compresa, come di seguito determinata:

Descrizione		oltre IVA	compresa IVA
Mantenimento cani randagi da sottoporre a sterilizzazione e osservazione post-operatoria e utilizzo della struttura adibita ad ambulatorio veterinario per interventi di sterilizzazione. Gennaio - Dicembre 2016.	€ 3,18 x 90 gg. x n. 12 box	€ 3.434,40	€ 4.189,96

**Rilevato** che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);

**Letto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Considerato** che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza;

**Visto** il D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.;

## D E T E R M I N A

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di prendere atto della seguente documentazione agli atti dell'Ufficio:
  - Avviso Pubblico per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il Comune di Andria, prot. n. 108409 del 12.12.2016, a cui nessun soggetto ha manifestato l'interesse e la disponibilità a gestire detto servizio;
  - Sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
  - Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n. 13485, "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2843 dell'11/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del

*Comune di Andria con la quale sono state revocate le autorizzazioni sanitarie n. 878 del 6/10/2010, n. 454 del 1/03/2006 e 871 del 31/07/2008, alla ditta ricorrente (Ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo), per l'utilizzo di una struttura, sita ad Andria, alla contrada Martinelli, adibita a rifugio per cani ed oggetto di convenzione, con lo stesso Comune di Andria, per il ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente";*

- 3) di proseguire l'affidamento in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta LILLO & LILLO SNC di Pasquale e Riccardo Lillo, Via Trani Km 2,00 – Andria, del "Servizio di mantenimento dei cani randagi da sottoporre a sterilizzazione e osservazione post-operatoria a carico e cura della ASL/BAT e l'utilizzo dell'ambulatorio veterinario sito in c.da Martinelli, da mettere a disposizione della ASL/BAT", per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti;
- 4) di stabilire che la zona dedicata al servizio di sterilizzazione nell'ambito della struttura sita in c.da Martinelli dovrà essere fisicamente separata dalle altre zone del rifugio, utilizzando n. 12 box per l'isolamento, già dedicati al servizio in parola in forza di precedenti affidamenti posizionati nel rifugio della Ditta LILLO & LILLO snc – Andria, autorizzati con Autorizzazione Sanitaria n. 878 del 6.10.11, adiacenti all'ambulatorio veterinario e non utilizzati ad altri fini;
- 5) di stabilire che la spesa presunta per le unità ricoverate, su disposizione della ASL/BAT, è di € 3,18 die oltre IVA per ciascuna unità canina, per un importo complessivo pari ad € 3,18 x 90 gg. x n. 12 box = € 3.434,40 oltre IVA = € 4.189,96 IVA compresa, agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti;
- 6) di impegnare la somma complessiva di € 4.189,96 IVA IVA compresa, al capitolo 7650/4 del Bilancio 2017/2019 Gestione Provvisoria, codifica piano dei conti 1.03.02.15.011, dando atto che ricadono i presupposti di cui al punto 3.2), lett. b) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 29.12.2016, in quanto detta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi sussistendo i requisiti ex art. 163 c. 5 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
- 7) di prendere atto che il servizio non avrà soluzioni di continuità e, pertanto, la consegna è anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto;
- 8) di inviare copia della presente determinazione al Settore AA.GG. per i conseguenti adempimenti relativi alla redazione del contratto, che riceverà quanto in essa riportato;
- 9) di stabilire che il contratto sarà sottoscritto dalla Ditta affidataria previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e registrato con le relative spese a carico della stessa Ditta;
- 10) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul mandato di pagamento dovrà essere riportato il CIG ZC61DC0005;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Veterinario della ASL/BAT - Via Gammarota n. 1- Andria, per i provvedimenti di competenza;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta LILLO & LILLO SNC di Pasquale e Riccardo Lillo, Via Trani Km 2,00 – Andria;
- 13) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Decreto L. vo n. 33/2013;

di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale per la presa d'atto in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 573 DEL 13/03/2017**

**OGGETTO: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE PER I CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ANDRIA. MANTENIMENTO CANI RANDAGI E UTILIZZO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD AMBULATORIO VETERINARIO PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE, PER N. 12 BOX. – DITTA LILLO & LILLO SNC – ANDRIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.3.2017. CIG ZC61DC0005.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente**  
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---